CAMERA DEI DEPUTATI N. 3837

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORTE FRANCESCO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(BODRATO)

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria.

Presentato il 31 dicembre 1982

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il decreto-legge di cui si chiede la conversione contiene talune disposizioni di rigore fiscale non disgiunte ad altre chiaramente ispirate a ragioni di giustizia perequativa.

Si tratta di un insieme di disposizioni che, per il loro oggetto e per le finalità cui si ispirano, sono del tutto coerenti con le linee programmatiche del Governo in punto di politica fiscale ed anzi ne costituiscono una prima attuazione laddove una carenza di immediata iniziativa legislativa significherebbe protrarsi di insufficienti acquisizioni di basi imponibili o di elusioni assolutamente intollerabili nel momento, motivi che impongono il ricorso alla decretazione d'urgenza.

Va a questo proposito ricordato che già nel disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983) – anche attraverso la determinazione di un tetto entro cui deve essere contenuto il disavanzo complessivo – si esprimeva l'intendimento di perseguire gli obiettivi prefissati anche con una linea di severità fiscale che mirasse a far salire verso livelli europei la quota di entrate sul reddito nazionale, assicurando allo stesso tempo una maggiore giustizia tributaria, una migliore operatività degli uffici, una riduzione delle aree esenti e delle sacche di evasione.

Nelle dichiarazioni programmatiche rese dinanzi al Parlamento dal Governo si sottolinea che obiettivo del Governo è quello di mantenere al di sotto del livello di 70.000 miliardi il disavanzo di cassa per il 1983, attraverso un continuo e rigoroso controllo dell'evoluzione delle entrate e delle spese e, fermo l'intendimento del contenimento della spesa pubblica, sul lato delle entrate si prevede di completare la manovra di politica economica con misure che manifestino effetti di annuncio e di partecipazione e rispondano ai princìpi di equità nella distribuzione degli oneri del risanamento.

Analoghi e conformi intendimenti emergono dalle comunicazioni rese dal Ministro delle finanze sulla politica tributaria del Governo, alla Commissione Finanze e tesoro al Senato il 21 dicembre 1982.

Questi riferimenti impongono di sottolineare come una corretta manovra fiscale debba puntare in primo luogo al recupero della materia imponibile tramite la riduzione dell'evasione e dell'erosione fiscale, realizzando così quelle stesse finalità che la legge sulla riforma tributaria intendeva perseguire.

Il provvedimento in rassegna costituisce quindi, nell'alveo dei princìpi sopra esposti, il primo che il Governo intendeva adottare per un preliminare adeguamento dagli strumenti ordinari rendendoli più efficaci per la lotta alla evasione ed il recupero di erosioni, frutto non solo di comportamenti, ma anche di norme troppo permissive.

Il recupero di materia imponibile e la eliminazione di zone di penombra fiscale costituiscono infatti la via maestra per ottenere una perequazione delle basi imponibili e quindi per meglio far emergere nella loro effettiva entità le capacità contributive di coloro che sono chiamati ad assolvere al debito tributario.

Il provvedimento si articola in quattro linee direttrici:

1) lotta alla evasione e alla erosione;

2) tassazione dei consumi voluttuari;

3) tassazione sui guadagni speculativi e su elementi patrimoniali;

4) aumento o anticipo di altre tassazioni.

Sarebbe per altro erroneo e certamente distorsivo per una valutazione degli effetti che si riconnettono al provvedimento in esame, dimenticare che esso deve essere considerato unitariamente non solo rispetto a provvedimenti legislativi in corso di approvazione (ad esempio quello concer-

nente l'obbligo per determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa) o in studio (revisione del catasto edilizio, accorpamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto) ma anche rispetto a provvedimenti amministrativi ispirati all'intendimento di disporre più efficaci controlli (estensione della ricevuta fiscale, coefficiente di redditività, controlli incrociati, rafforzamento degli uffici).

In altri termini è dall'insieme di tali provvedimenti e dal filo conduttore che li unisce verso un'unica finalità (rispetto alla quale non è certo ultima per importanza la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria e la ricerca di efficaci coordinamenti con il Servizio centrale degli ispettori tributari e con la Guardia di finanza) che emerge il carattere di manovra nella quale si colloca appunto il decreto-legge di cui si chiede la conversione.

Gli effetti immediati in termini di gettito non disgiunti da quelli di perequazione, avranno ovviamente riflessi anche sul prelievo straordinario perequativo, determinando una migliore base impositiva, rispetto al suo carattere supplementare e contingente.

Mediante le disposizioni di cui al decreto in esame si determinano le premesse per modificare normative volte ad eliminare motivi di evasione o di erosione. D'altro canto la ragionevole previsione dei risultati dell'applicazione di queste modificazioni consente sin d'ora di contenere il prelievo straordinario perequativo in proporzioni ridotte rispetto ad uno scenario di generale indisciplina fiscale.

Il provvedimento si raccorda con quello sulla finanza locale ove mediante la rivalutazione dei coefficienti catastali è stato possibile dimezzare il tetto dell'aliquota dell'imposta straordinaria pur assicurando il gettito di 1.430 miliardi cui si aggiungono altre misure per 470 miliardi circa.

Incluso anche l'aumento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina, disposto con provvedimento a parte (decreto-legge 22 dicembre 1982, n. 925, gettito previsto 360 miliardi) la manovra fiscale nel suo complesso dovrebbe assicurare nel 1983 un maggiore flusso di entrate di circa 6.580 miliardi, così articolate:

	miliardi
1) rivalutazione coefficienti catastali dei fabbricati, dei redditi dominicali ed agrari	800
2a) soppressione per il 1982 delle detrazioni forfettarie per costi ed oneri non documentati per professionisti ed imprese minori . . .	400
2b) aumento delle percentuali di redditività per la determinazione degli imponibili per compensi annui non superiori a 12 milioni (50 professionisti e 20 imprese minori) . .	70
3) istituzione di una ritenuta d'acconto su provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio	300
4) modifiche ad alcune norme dell'IVA riguardanti l'abolizione di detrazioni di imposta per acquisto autoveicoli e carburanti previste per determinate categorie (420 miliardi); la soppressione del regime forfettario per determinate categorie (100 miliardi); la modifica al regime speciale per l'agricoltura e la pesca (100 miliardi); la soppressione dell'esenzione per le prestazioni di servizi di vigilanza (80 miliardi) . . .	700
5) aumento dell'imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale . .	150
6) aumento dell'imposta sostitutiva del registro e del bollo . .	200
7) aumento dell'imposta in surrogazione del registro e del bollo per le assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia . . .	350
8) aumento delle tasse speciali sui contratti di borsa	150

	miliardi
9) aumento della sovrattassa per autovetture ed autoveicoli con motori diesel con mitigazioni per le piccole cilindrate	120
10) aumento delle tasse sulle concessioni governative	130
11) anticipo del versamento dell'INVIM decennale, con riduzione del periodo a cinque anni . . .	250
12) istituzione di un'imposta di consumo sui videogiochi. Considerando anche il recupero di base imponibile, dovrebbe assicurare un gettito di	500
13) trasformazione tasse di circolazione in tassa sul possesso delle autovetture e autoveicoli	200
Totale . . .	4.320
14) imposta di fabbricazione sulla benzina	360
15) manovra fiscale contenuta nel decreto-legge per il settore della finanza locale	1.900
Totale complessivo manovra . . .	6.580

Di tali importi, quello pari a lire 4.320 miliardi (punti da 1 a 13) è conseguente alle disposizioni recate dal presente provvedimento. Nella tabella allegata si esplicano i dettagli del gettito della manovra (pari come si è detto a lire 6.580 miliardi) secondo aggregazioni logiche conformi alle linee direttrici più sopra indicate, aggiungendo altresì per compiutezza anche i dati relativi ai proventi del decreto-legge che reca provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale (pari a 1.900 miliardi).

Passando ora ad illustrare i singoli articoli, va osservato che in primo luogo il provvedimento contiene modifiche in materia di imposte sui redditi e di tasse e imposte indirette sugli affari.

Articolo 1. — Allo scopo di adeguarli al mutato valore monetario si aumentano per il biennio 1982-83 del 40 per cento circa il coefficiente di rivalutazione degli estimi catastali dei redditi dominicale e agrario dei terreni, quale risulta determinato, per il biennio 1980-81, con decreto ministeriale 8 novembre 1980 e, mediamente della stessa percentuale, per l'anno 1982, i coefficienti di aggiornamento delle rendite iscritte nel catasto dei fabbricati, quali fissati per il 1979 con decreto ministeriale 20 novembre 1979 e confermati, per il 1980 e 1981, con decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, e con l'articolo 3 della legge 1° dicembre 1981, n. 692 (di conversione, con modifiche, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546). La disposizione recupera così una base imponibile che in termini monetari era da tutti considerata inadeguata, rendendola idonea a costituire la premessa per più incisive ed equilibrate forme di imposizione.

Articolo 2. — In base al disposto di cui al terzo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in favore dei possessori di reddito di lavoro autonomo è attribuita una deduzione forfettaria nella misura del tre per cento dell'ammontare complessivo lordo dei compensi conseguiti nel periodo di imposta, a fronte dei costi e degli oneri non documentati. Analoga deduzione è prevista dall'articolo 72, primo comma, n. 12, del citato decreto in favore delle imprese minori, anche se tale deduzione è diversamente articolata quanto alla misura deducibile.

Le disposizioni sopra richiamate (articoli 50 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597) sono applicabili, in via di principio, nei confronti di tutti i lavoratori autonomi e minori imprenditori. Inoltre, al fine di semplificare al mas-

simo gli adempimenti contabili degli artisti e professionisti, nonché di alcune categorie di minori imprenditori (artigiani in genere; autotrasportatori; gestori di alberghi, locande, ecc.; commercianti al dettaglio; intermediari e rappresentanti di commercio, ecc.), che nel corso del periodo di imposta non hanno conseguito compensi o ricavi lordi eccedenti i 12 milioni di lire, il legislatore ha previsto anche un particolare criterio di determinazione forfettaria del reddito netto, stabilendo che, ove i contribuenti interessati non intendano optare per gli ordinari criteri di determinazione del reddito netto, quest'ultimo può essere calcolato mediante applicazione di un coefficiente di redditività da applicarsi sui compensi e sui ricavi anzidetti.

Con l'articolo in rassegna, da un lato, si stabilisce che le deduzioni forfettarie per costi ed oneri non documentati non possono essere effettuate ai fini della determinazione analitica del reddito di lavoro autonomo e del reddito di natura commerciale dei minori imprenditori prodotti nell'anno 1982 (da dichiararsi conseguentemente entro il 31 maggio 1983) e, dall'altro, si modificano - sempre per il solo anno 1982 - le percentuali di redditualità per la determinazione forfettaria del reddito.

Tali percentuali - che nella misura vigente sono del sessanta per cento dei compensi per i possessori di reddito di lavoro autonomo e del venticinque, quindici e cinquanta per cento dei ricavi per i minori imprenditori appartenenti alle categorie dianzi ricordate - vengono modificate, attraverso la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo in esame, nelle seguenti misure:

a) per i lavoratori autonomi, dal sessanta al settanta per cento;

b) per i titolari di imprese artigiane in genere, per gli esercenti trasporti ed attività connesse ovvero prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, dal venticinque al trenta per cento;

c) per i commercianti al minuto, compresi gli ambulanti, dal quindici al venti per cento;

d) per gli esercenti la vendita di generi di monopolio e di valori bollati, postali e simili nonché per gli intermediari e rappresentanti di commercio, la suddetta percentuale passa, infine, dal cinquanta al cinquantacinque per cento.

Articolo 3. — Col primo comma si introduce, dopo l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, un nuovo articolo (il 25-*bis*), che sottopone al sistema delle ritenute le provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio.

Come è noto, per effetto del richiamo alla disciplina civilistica, operato dall'articolo 51, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i redditi derivanti dai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio in genere sono considerati redditi d'impresa, e per ciò stesso esclusi da ogni ritenuta alla fonte.

Considerata l'esigenza di razionalizzare i criteri di tassazione dei redditi derivanti dalle cennate attività - che, per l'atipicità delle forme in cui spesso si svolgono, non sempre consentono controlli secondo i princìpi di una contabilità analitica - nonché di facilitarne l'imposizione attraverso lo strumento del prelievo alla fonte, si rende opportuno sottoporre i redditi delle specie al sistema delle ritenute di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Detta disciplina è intesa anche ad agevolare il pagamento dell'imposta, che verrà così frazionato in occasione della corresponsione delle provvigioni, anziché essere concentrato nei due momenti del saldo, all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, e dell'acconto da effettuarsi nel mese di novembre, ovvero nell'undicesimo mese dell'esercizio sociale se il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare.

Circa la misura dell'aliquota della ritenuta, si è stabilito di fissarla al dieci per cento, che corrisponde mediamente - trattandosi di ritenuta sui ricavi - ad un'aliquota del venti per cento sul relativo reddito imponibile. La ritenuta dovrà essere operata sulle provvigioni corrisposte a partire dal 1° gennaio 1983.

Con le norme di cui al secondo comma dell'articolo 25-*bis* che si introduce con il provvedimento in rassegna, ancorché l'assoggettamento a imposta dei redditi di impresa si effettui, com'è noto, secondo il principio di competenza, si dispone che nella presente fattispecie lo scomputo della ritenuta va eseguito, a simiglianza di tutte le altre fattispecie soggette a ritenuta, secondo il principio di cassa: ciò al fine di facilitare la contabilizzazione della ritenuta che va pertanto scomputata nel periodo d'imposta di materiale effettuazione.

Per opportuna chiarezza, si è infine precisato che la ritenuta si applica anche nel caso di provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, al fine di dirimere ogni dubbio in ordine ai criteri di applicabilità della ritenuta stessa a questi ultimi soggetti. In sostanza, i non residenti per le attività di intermediazione svolte all'estero non sono soggetti a ritenuta in quanto i relativi redditi d'impresa non sono imponibili in Italia, difettando il requisito della territorialità.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo in rassegna intendono modificare opportunamente alcuni articoli dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602, sia al fine di rendere applicabili alle ritenute operate ai sensi del nuovo articolo 25-*bis* le norme che regolano la contabilizzazione, la dichiarazione e il versamento delle ritenute alla fonte, sia al fine di consentire l'effettuazione della nuova ritenuta da parte delle Amministrazioni statali.

Articolo 4. — Al fine di poter assicurare anche per l'anno 1983 il recupero degli effetti negativi del prelievo fiscale aggiuntivo conseguente al mero mutare dei valori monetari, si prevede, al primo comma, l'applicazione, relativamente allo stesso anno 1983, delle disposizioni recate dall'articolo 1 della legge 27 settembre 1982, n. 683, concernente la prima fase della restituzione del *fiscal drag* operata nell'anno 1982. Il secondo comma impone ai sostituti di imposta di applicare le maggiori detrazioni non oltre il mese di marzo 1983, effettuando, altresì, entro lo stesso termine, gli eventuali necessari conguagli relativamente al periodo decorso dal 1° gennaio 1983: in tal modo si contemperano le esigenze dei sostituti per un necessario adeguamento degli strumenti di contabilizzazione con quelle dei beneficiari della norma consistenti nel rapido conseguimento degli effetti di sgravio.

L'ultimo comma dell'articolo in rassegna mira a risolvere un problema connesso con la circostanza che a far data dal 1° gennaio 1983 gli importi massimi annuali delle pensioni minime erogate dall'INPS ascenderanno da lire 3.362.000 a lire 4.046.000.

È evidente pertanto che, superando siffatto nuovo ammontare quello di lire 3.500.000 (limite stabilito con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 52) le pensioni INPS verrebbero ad essere assoggettate all'IRPEF.

In dipendenza della proroga, relativamente all'anno 1983, delle disposizioni di cui al citato articolo della legge n. 683 del 1982, a decorrere dal 1° gennaio 1983 verrebbero ad essere tassate le pensioni minime erogate dall'INPS per quanto riguarda quelle di importo massimo pari a lire 4.046.000, in quanto l'ammontare complessivo delle detrazioni di imposta (36 mila + 18.000 + 240.000 + 130.000) pari a lire 424.000 non coprirebbe, in termini di reddito, il predetto importo di lire 4 milioni 46.000 cui corrisponde una imposta IRPEF, in base alle aliquote dei vigenti scaglioni, di lire 437.360 superiore quindi a lire 424.000.

Pertanto, al fine di mantenere la detassazione a tutte le pensioni minime INPS, si rende necessario elevare l'ulteriore detrazione di lire 130.000 a lire 180

mila. Si rende altresì necessario elevare il tetto reddituale, al di sotto del quale è possibile beneficiare della nuova e più consistente detrazione di lire 180.000, da lire 3.500.000 a lire 4.500.000.

Articolo 5. — È prorogato di due anni (analogamente a quanto è stato disposto con le precedenti proroghe) cioè fino al 31 dicembre 1984, il termine che consente ad alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette di continuare a svolgere la propria attività istituzionale prima della loro definitiva soppressione, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, soppressione che potrà avere luogo dopo che sarà stata emanata la legge di ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria, la quale consentirà la revisione di tutti gli uffici finanziari dipendenti dal Ministero delle finanze. Si tratta di mantenere ancora in vita alcuni uffici distrettuali (dislocati per la maggior parte nel meridione), appartenenti ai compartimenti di Bari, Napoli, Catanzaro, Cagliari, Campobasso, L'Aquila, Roma, Ancona, Perugia, Firenze, Genova, Trieste, Venezia, Trento, Bolzano, Milano e Torino.

In difetto di tale proroga verrebbe a cessare ogni attività (anche ordinaria e non di mero stralcio) in un momento delicato come quello attuale nel quale le numerose pratiche relative al cosiddetto « condono fiscale » importano per gli uffici un'attività supplementare che non giustifica, o quanto meno, sconsiglia la loro soppressione. Nella norma di proroga è tuttavia prevista la possibilità per l'amministrazione di procedere all'anticipata soppressione di taluni dei predetti uffici qualora vengano meno le esigenze che, allo stato, consigliano di mantenerli in vita.

Con il secondo comma dello stesso articolo 5 si fissa, con norma che ha effetto temporaneo, il termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta entro cui le aziende e gli Istituti di credito – il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare – sono tenuti ad effettuare il versamento delle ritenute alla fonte sugli interessi, premi ed altri frutti maturati nell'anno 1982 a favore dei depositanti e dei correntisti.

Articolo 6. — L'articolo contiene una serie di modifiche al regime dell'imposta sul valore aggiunto con effetto di recupero di basi imponibili e di limitazioni di fenomeni più vistosi di elusione dell'imposta.

Tali modifiche concernono in particolare gli articoli 10, 19, 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

articolo 10, n. 26. – La soppressione del n. 26 dell'articolo 10 (che prevede la esenzione dall'imposta delle prestazioni di servizi di vigilanza effettuati direttamente da istituti autorizzati ad esercitare esclusivamente tale attività) tende a riportare in tassazione operazioni considerate esenti, in contrasto, tra l'altro, con la sesta direttiva CEE;

articolo 19, – lettere *c*) e *d*): tali disposizioni, nel testo che si intende modificare, prevedono la detrazione della metà dell'imposta assolta per gli acquisti di autovetture effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione, nonché di carburanti e lubrificanti destinati a tali mezzi.

Considerati gli abusi cui la disposizione dà luogo si dispone l'esclusione totale della detrazione in discorso, mantenendola soltanto per gli agenti o rappresentanti di commercio, tenuto conto della loro particolare attività.

La misura, data l'ampiezza del fenomeno, oltre ad attuare una moralizzazione nel settore, comporterà un rilevante gettito.

La disposizione ha efficacia fino al 31 dicembre 1985, essendo essa di natura congiunturale come anche riconosciuto dalla CEE in sede di calcolo delle risorse proprie;

articolo 31. – Di tale disposizione, che prevede un particolare regime per le imprese minime (contribuenti con volume di affari annuo non superiore a sei milioni di lire) si dispone la soppressione.

Trattasi, infatti, di un regime forfettario applicabile nei confronti di una vasta platea di contribuenti (artigiani, com-

mercianti al minuto, trasportatori, imprese alberghiere e di ristorazione, intermediari e professionisti), che sono spinti a mostrare di permanere nel regime in quanto ovviamente trovano la convenienza per avere sopportato un basso onere di imposta a monte; ciò senza considerare che il predetto regime, offrendo talvolta ricovero a contribuenti con volume di affari effettivamente superiore, rappresenta una spinta all'evasione.

Va aggiunto che è venuta meno la ragione della introduzione del regime forfettario ove si consideri che esso ha costituito una tappa nel passaggio dal regime di esonero – originariamente previsto per i contribuenti con volume di affari non superiore a cinque milioni di lire – all'applicazione generalizzata del regime ordinario. Tappa intermedia di detto processo evolutivo è stata quella del pagamento dell'imposta nella misura fissa di lire ventimila per i contribuenti con volume di affari non superiore ai due milioni di lire;

articolo 34. – Vengono apportate due modifiche: la prima di carattere permanente, integra il quarto comma, nel senso che preclude agli allevatori di bovini la possibilità di avvalersi della opzione per la detrazione nel modo normale, tenuto conto che tale facoltà ha consentito nel passato comportamenti anomali con rilevante sottrazione di materia imponibile; la seconda, valevole soltanto per l'anno 1983, prevede la fissazione della detrazione forfettizzata in un importo pari al 13 per cento, escludendo così – per il solo anno 1983 – l'operatività del meccanismo di utilizzazione delle percentuali di compensazione, per le cessioni di bovini e suini, nonché del latte e cioè di tutti i prodotti contemplati nella lettera *a*) dell'articolo 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1981). Questa seconda modifica che tiene anche conto di esigenze di carattere comunitario, comporterà un recupero di imposta a carico di determinati produttori agricoli nei confronti dei quali la misura attuale delle percentuali di detrazione (ex articolo 1 del decreto ministeriale 5 gennaio 1981) opera quale aliquota su cui deve essere pagata l'imposta.

Infine, le modifiche agli articoli 13, 35, 36 e 38 rappresentano semplici misure di raccordo conseguenziali alle modifiche di carattere sostanziale apportate agli articoli 19 e 31. In particolare quelle relative agli articoli 13 e 36 si ricollegano alla modifica dell'articolo 19, mentre quelle degli articoli 35 e 38 alla soppressione dell'articolo 31.

Articolo 7. — Vengono elevate le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali dall'attuale misura di lire 20.000 a quella di lire 50.000: l'aumento deve ritenersi obiettivamente proporzionato al costo del servizio che l'Amministrazione rende al cittadino, attraverso lo strumento della registrazione.

Ed invero, il costo dellle procedure relative a tale formalità non è più adeguato alla progressiva lievitazione dei prezzi, in generale, di tutti i servizi pubblici, verificatasi nell'arco di tempo decorrente dal precedente aumento delle anzidette imposte fisse; peraltro, tenuto conto della particolare rilevanza giuridica che assume la formalità stessa, nell'ambito dei rapporti privati, per la certezza che il cittadino dalla medesima ritrae, non sembra rispondere a criteri di economicità l'imposta in parola corrisposta nella vigente misura.

Pertanto, la maggiore incidenza che l'aumento comporta è in linea con il processo inflattivo, che, nel detto periodo di tempo, ha notevolmente depauperato il valore reale della moneta.

Per gli stessi motivi, si è ritenuto di dover adeguare il costo del servizio relativo alle formalità per le quali è prevista l'imposta sostitutiva stabilita dall'articolo 18 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 601 (corrisposta cioè, dagli enti che effettuano operazioni di credito a medio e lungo termine o di finanziamenti, in sostituzione delle normali imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali). La somma dei tributi che affluiscono nell'unica aliquota condensata giustifica, senz'altro, il raddoppio dell'attuale misura di imposta.

Peraltro, tale aumento non potrà incidere sul costo del denaro che in misura assai contenuta, se si considera che il gettito di detta imposta, tenuto conto della massa di operazioni di credito compiute dagli istituti di credito, consente di realizzare un modesto introito.

Articolo 8. — Con la tariffa *A*, allegata alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, vennero stabilite le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia.

Con l'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'aliquota dell'imposta sui premi relativi alla predetta copertura assicurativa, venne ridotta dal 10 per cento al 5 per cento; per altro, tale aliquota è stata poi elevata al 7 per cento, con l'articolo 10 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388.

Con il presente articolo, le aliquote sopra indicate vengono aumentate del cinquanta per cento.

Viene, inoltre, previsto l'aumento a lire 1.000 del diritto fisso dovuto, nella misura di lire 100, per la formalità di cui all'articolo 10, primo comma, della ripetuta legge 29 ottobre 1961, n. 1216, consistente nel dare data certa a particolari tipi di documenti assicurativi (polizze, certificati e appendici).

Articolo 9. — Con la tabella *A*, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, numero 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, furono stabilite le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori.

Con la legge 6 ottobre 1964, n. 947, le aliquote suddette furono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario, nonché titoli analoghi.

Con l'articolo in esame le vigenti aliquote delle tasse in argomento vengono quadruplicate.

Articolo 10. — Prevede l'aumento della sovratassa per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore *diesel* da lire 18.000 per ogni cavallo fiscale di potenza del motore a lire 27.000, con esclusione di quelli con potenza fiscale fino a 15 CV, per i quali l'importo minimo annuo è stabilito in lire trecentomila. Tale esclusione ha lo scopo di agevolare l'utilizzazione dei veicoli che consentono un risparmio energetico e per non gravare pesantemente su coloro che hanno minore capacità contributiva.

A seguito di tale aumento, per gli automobilisti dovrebbe aversi una maggiore spesa, mediamente, di lire 180.000 l'anno che farebbe elevare, sempre mediamente, a circa 12-13 mila chilometri l'anno la percorrenza minima per recuperare il particolare onere tributario e taluni altri maggiori costi rispetto agli analoghi veicoli a benzina. Per ogni 1.000 chilometri in più, il risparmio per spese di carburante sarebbe di circa lire 65.000 a favore del *diesel*.

Poiché è possibile che alcuni automobilisti, che son soliti pagare la tassa di circolazione per l'intero anno, o comunque per periodi fissi superiori al quadrimestre, abbiano corrisposto detta tassa e la sovrattassa *diesel* che ad essa accede anche per periodi fissi relativi al 1983, la norma contempla l'obbligo di corrispondere la maggiore somma dovuta per tali periodi nei termini e con le modalità, che per motivi meramente pratici, connessi alla funzionalità del servizio di riscossione e riscontro dei pagamenti, saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.

Con lo stesso decreto saranno altresì stabiliti termini e modalità per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923 – che ha prorogato per l'anno 1983 l'aumento dell'80 per cento delle tasse di circolazione stabilito dall'articolo 2 del decreto-leg-

ge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, – risultano essere debitori verso l'Erario dello stesso 80 per cento relativo al 1982, o abbiano corrisposto le tasse di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente al predetto decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, e, perciò senza alcun aumento.

Articolo 11. — Prevede l'aumento del 20 per cento per le tasse sulle concessioni governative, con eccezione di quelle previste dal n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e dell'imposta sulle concessioni governative per la esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

Non si è ritenuto di apportare alcun aumento delle tasse di cui al predetto n. 125 della tariffa perché strettamente connesse ai canoni di abbonamento soggetti a periodici aumenti collegati alle variazioni del costo del servizio delle radiodiffusioni.

Non si è altresì aumentata l'imposta sulle concessioni governative per la esclusiva di vendita al dettaglio di tabacchi in quanto, essendo l'imposta annuale commisurata all'aggio, cioè al guadagno conseguito dal rivenditore nell'anno precedente, il contribuente è soggetto ad una maggiore tassazione ogni volta che l'aggio aumenta in relazione al crescere del prezzo dei tabacchi.

Per ragioni di semplificazione della tariffa si è previsto l'arrotondamento dei nuovi importi alle mille lire superiori. In proposito si precisa che nei casi in cui la tassa sia da determinarsi in relazione a quantità variabili (« nulla osta per rappresentare al pubblico pellicole cinematografiche » – tassa commisurata ad ogni metro di pellicola – n. 51 lettera *a*) della tariffa), l'arrotondamento va operato sul totale dell'importo dovuto.

Si è data inoltre, in via eccezionale, e per una sola volta, la possibilità di pagare in modo ordinario, cioè a mezzo conto corrente postale, l'aumento o l'intera tassa nei casi in cui la stessa debba essere corrisposta a mezzo marche e, a causa della variazione, manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto.

L'aumento suddetto si applica alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1982. Ciò al fine di ricomprendere nell'aumento stesso anche le tasse (quali ad esempio quelle concernenti la gestione dei totalizzatori e delle scommesse e, nelle regioni a statuto speciale, quelle relative agli esercizi pubblici, alle autorimesse, ecc.) aventi scadenza il 31 dicembre di quest'anno, ma che si riferiscono all'intero anno 1983. Tuttavia viene consentito di versare l'aumento senza penalità a chi avesse già corrisposto il tributo secondo il precedente importo e a tal fine è previsto che detta operazione possa essere effettuata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 1983 sono aumentate in misura fissa le tasse di concessioni governative sulle patenti di guida di cui al n. 115 della tariffa in questione (rientrano nella previsione del n. 115, le tasse sulle patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motori e di natanti).

Viene prevista la possibilità di integrare la tassa con ordinarie marche di concessioni governative anziché con quelle apposite recanti impresso l'anno di validità. Non viene data, però, la possibilità di pagare in modo ordinario la differenza o l'intera tassa sulle patenti di guida, al fine di evitare eccessivi affollamenti agli sportelli degli uffici postali dato il grandissimo numero dei contribuenti al pagamento. Del resto sono già disponibili le marche per patenti recanti l'anno di validità (1983), nonché quelle necessarie all'integrazione per effetto degli aumenti proposti.

Va tenuto presente che il testo originario del n. 15 della tariffa annessa al citato decreto n. 641 del 1972 è stato modificato dall'articolo 9 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 (*Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 20 marzo 1974).

Articolo 12. — Si è prevista l'applicazione straordinaria dell'imposta INVIM per gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o enfiteusi, da soggetti diversi dalle persone fisiche da almeno un quinquennio alla data del 1° gennaio 1983 nonché per gli immobili per i quali il quinquennio si compia nel corso dell'anno 1983. Ciò nella considerazione che il più rapido accumularsi dei plusvalori riferiti a tali immobili, nel corso del più recente periodo, consente la acquisizione dell'imposta anticipatamente rispetto alla scadenza decennale, ordinaria, alla quale l'imposta normalmente si applica.

All'applicazione di tale prelievo straordinario si procede secondo le disposizioni che disciplinano l'imposta INVIM per decorso del decennio, fatto salvo il termine di presentazione della dichiarazione appositamente determinato.

L'imposta pagata per effetto dell'applicazione di questo articolo rappresenta un acconto e pertanto potrà essere detratta dall'imposta INVIM dovuta in occasione del successivo trasferimento o del compimento del decennio.

In tali successive occasioni l'imposta sarà calcolata sull'intero periodo compreso tra la data di acquisto e quella del trasferimento o del compimento del decennio successivo, senza tener conto del valore del bene, alla data del compimento del quinquennio o al 1° gennaio 1983, definito agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo in rassegna.

Va chiarito che l'accordo, attesa la sua natura di anticipazione dell'imposta dovuta alla scadenza decennale, non si applica qualora nel corso dell'anno 1983 si compia anche il decennio che costituisce presupposto ordinario per l'applicazione dell'imposta: in tal caso dovrà essere presentata, nei termini normali previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 una sola dichiarazione; cioè quella relativa all'appplicazione dell'imposta per il decorso del decennio.

I successivi articoli del decreto-legge riguardano da un lato, l'istituzione di una imposta erariale di consumo su determinati articoli e, dall'altro, una serie di disposizioni per le quali a decorrere dal 1° gennaio 1983 la cosiddetta tassa di circolazione è dovuta per effetto della iscrizione dei veicoli nei registri di immatricolazione.

In particolare, gli articoli 13, 14, 15 e 16 concernono l'istituzione dell'imposta erariale su determinati prodotti elencati in una apposita tabella annessa al decreto-legge; gli articoli da 17 a 24 contengono le norme relative alla tassa di circolazione degli autoveicoli. Il contenuto dei preindicati articoli è il seguente:

articolo 13. — Viene istituita una imposta erariale di consumo, intesa a gravare sul consumo di prodotti generalmente voluttuari, per lo più di provenienza estera, quali sono gli articoli di cine-foto-ottica, della riproduzione, trasmissione e registrazione delle immagini e del suono, e quelli per divertimento, di tipo elettronico, quali i video-giochi e simili.

Il mercato complessivo (produzione nazionale destinata al consumo interno più le importazioni) dovrebbe superare nel 1983 il volume – prezzi all'ingrosso – di lire 2.000 miliardi di lire.

Stabilendo un'aliquota *ad valorem* sul prezzo grossista del 16 per cento si valuta un maggior costo finale inferiore al carico fiscale, in quanto trattasi di settori con elevati margini di profitto, come provato dalle elevate spese pubblicitarie affrontate da produttori ed importatori e dall'esistenza di prezzi non ufficiali assai contenuti, che alimentano un notevole contrabbando.

Il meccanismo impositivo, utilizzando strutture già esistenti e con esperienza nel settore (dogane ed UTIF) non dovrebbe richiedere costi di esazione elevati.

In particolare, l'imposta si rende dovuta sia per i prodotti nazionali sia per quelli di estera provenienza; per i primi l'imposta è dovuta dal produttore e si calcola sul prezzo di vendita addebitato in fattura; per i secondi, l'imposta è dovuta all'atto dell'importazione e

si calcola sullo stesso valore imponibile sul quale si applica l'IVA.

I prodotti da assoggettare all'imposta sono elencati in una apposita tabella allegata al decreto-legge.

Nello stesso articolo sono stabilite le modalità di applicazione dell'imposta da parte dei produttori nazionali, consistenti nella presentazione di una dichiarazione mensile dei prodotti assoggettati ad imposta e venduti nel mese, nell'autoliquidazione dell'imposta e nel versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale. All'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione spetta il controllo di tali dichiarazioni e delle relative liquidazioni.

Per i prodotti di provenienza estera l'imposta viene accertata e riscossa dalle dogane, all'atto dell'importazione.

L'imposta non è dovuta per i prodotti esportati, trattandosi appunto di una imposta di consumo;

articolo 14. — Sono stabilite le norme relative alla prescrizione, ai privilegi ed ai rimborsi, secondo termini e modalità già in atto per altre imposte di fabbricazione e di consumo;

articolo 15. — Contiene la parte sanzionatoria. L'evasione dal pagamento dell'imposta è considerata reato, punito con la pena della multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; per le evasioni di maggiore entità, superiori a lire 10 milioni, è prevista, altresì, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Per le violazioni amministrative viene stabilita la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni.

Per l'accertamento delle violazioni sono stabilite norme sostanzialmente analoghe a quelle in vigore per le altre consimili imposizioni;

articolo 16. — Sono previste disposizioni transitorie per assoggettare ad imposta anche i prodotti già importati e già venduti dal produttore nazionale e che, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano giacenti negli esercizi di vendita, stabilendosi le modalità di denuncia delle predette giacenze e del relativo pagamento della imposta dovuta sulle stesse;

articoli da 17 a 24. — In base all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, che disciplina la tassa di circolazione, il tributo è dovuto per « la circolazione sulle strade ed aree pubbliche » degli autoveicoli e relativi rimorchi e « per la navigazione in acque pubbliche » degli autoscafi.

Stante la natura del presupposto, l'evasione nel particolare settore non può essere accertata se non a seguito di controlli su strada, che per ovvi motivi non possono estendersi a tutto il parco circolante. Ne consegue l'impossibilità di eliminare l'increscioso fenomeno dell'evasione, che si ritiene essere di rilevante entità.

Con le modifiche che si propongono, la tassa è dovuta per l'« iscrizione nei registri di immatricolazione » dei veicoli e per quelli non iscritti per l'utilizzazione dei medesimi. Ciò consente di eliminare quasi del tutto l'evasione, in quanto i controlli, per i veicoli iscritti nei registri, avverranno tramite il riscontro presso appositi schedari centralizzati; i controlli su strada saranno limitati ai soli veicoli non iscritti, che, invero, non hanno grande rilevanza ai fini del gettito.

Nella elaborazione della nuova disciplina si è inteso far salve le norme vigenti in materia di tasse di circolazione, limitando la formulazione di nuovi articoli ai soli casi in cui il nuovo presupposto lo ha reso necessario.

Per fugare ogni dubbio circa il termine di prescrizione da applicare al tributo in parola, considerate anche le diverse interpretazioni che si sono avute in proposito anche in via giurisprudenziale, è stato previsto specificamente il termine di cinque anni entro il quale deve svolgersi l'azione di recupero dell'Amministrazione finanziaria o deve essere richiesto l'eventuale rimborso da parte dei contribuenti.

Allo scopo, poi, di evitare la richiesta di pagamento per veicoli non più in circolazione e per i quali i proprietari non hanno provveduto alla prescritta radiazione dai pubblici registri, è stata prevista l'emanazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, di un decreto interministeriale per fissare le modalità, le procedure ed i termini da seguire per l'aggiornamento degli stessi pubblici registri, dai quali vanno desunti i dati per la tassazione.

Il nuovo provvedimento, per quanto riguarda la modifica del presupposto, si riflette anche sulle tasse di circolazione regionali, che, ovviamente, continuano a sussistere.

Articolo 25. — Reca l'indicazione dei mezzi di copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 4 del decreto-legge.

Articolo 26. — Disciplina gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto-legge.

RIEPILOGO TABELLA RIPARTIZIONE DELL'INCREMENTO DI GETTITO DOVUTO ALLA MANOVRA FISCALE

	Decreto-legge 22 dicembre 1982, n. 925	Decreto-legge recante misure fiscali urgenti	Decreto recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale	Totale
	—	—	—	—
A) recupero di evasione . . .	—	md. 680	—	680
B) recupero erosione imponibile	—	md. 2.970	470	3.440
C) tassazione consumi voluttuari	—	md. 320	—	320
D) tassazione guadagni speculativi ed elementi patrimoniali	—	md. 350	1.430	1.780
E) altre tassazioni (aumento imposta di fabbricazione) . .	360	—	—	360
	360	4.320	1.900	6.580

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante misure in materia tributaria.

Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 359, del 31 dicembre 1982.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia tributaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1

Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per il biennio 1982-83 la determinazione dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari è effettuata per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 170 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta

locale sui redditi, per l'anno 1982, i redditi dei fabbricati si determinano moltiplicando le corrispondenti rendite iscritte in catasto per i seguenti coefficienti:

I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

	Simboli delle categorie	Coefficienti
GRUPPO *A* (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):		
Abitazioni di tipo signorile	A/1	280
Abitazioni di tipo civile	A/2	230
Abitazioni di tipo economico	A/3	230
Abitazioni di tipo popolare	A/4	195
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5	195
Abitazioni di tipo rurale	A/6	195
Abitazioni in villini	A/7	250
Abitazioni in ville	A/8	320
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9	150
Uffici e studi privati	A/10	360
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11	195
GRUPPO *B* (Unità immobiliari per uso di alloggi collettivi):		
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1	250
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2	250
Prigioni e riformatori	B/3	250
Uffici pubblici	B/4	250
Scuole e laboratori scientifici	B/5	250

	Simboli delle categorie	Coefficienti
	—	—
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6	250
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7	250
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8	250
GRUPPO *C* (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia):		
Negozi e botteghe	C/1	350
Magazzini e locali di deposito	C/2	305
Laboratori per arti e mestieri	C/3	305
Fabbricati e locali per esercizi sportivi .	C/4	305
Stabilimenti balneari e di acque curative .	C/5	305
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse . .	C/6	305
Tettoie chiuse o aperte	C/7	305

II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

(Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni)	da D/1 a D/9	350

III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

(Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche, non siano raggruppabili in classi) . . .	da E/1 a E/9	210

ARTICOLO 2.

Per il periodo di imposta 1982 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito delle imprese minori non è ammessa la deduzione forfettaria dei costi ed oneri non documentati prevista rispettivamente dall'articolo 50, terzo comma, e dall'articolo 72, primo comma, n. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni. Per lo stesso periodo di imposta la percentuale di cui all'ultimo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevata dal sessanta al settanta per cento e le percentuali di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 72-*bis* del medesimo decreto sono rispettivamente elevate dal 25 al 30 per cento, dal 15 al 20 per cento e dal 50 al 55 per cento.

ARTICOLO 3.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

all'articolo 7, quarto comma, le parole « e agli articoli 25 e 28 » *sono sostituite con le parole* « e agli articoli 25, 25-*bis* e 28 »;

all'articolo 21, secondo comma, le parole « dell'articolo 25 » *sono sostituite con le parole* « degli articoli 25 e 25-*bis* »;

dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 25-*bis*. – (*Ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio*). — I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, che corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del dieci per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa.

La ritenuta è scomputata dall'imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata operata.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle provvigioni corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. »;

all'articolo 29, ultimo comma, le parole « di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 26, quinto comma, e 28 » *sono sostituite con le parole* « di cui agli articoli 24, primo comma, 25, 25-*bis*, 26, quinto comma e 28 ».

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 3, primo comma, numero 1), le parole « degli articoli 23, 24, 25 e 28 » *sono sostituite con le parole* « degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis* e 28 ».

Le disposizioni di cui all'articolo 25-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applicano sulle provvigioni corrisposte a partire dal 1° gennaio 1983.

ARTICOLO 4.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge 27 settembre 1982, n. 683, si applicano anche ai redditi posseduti nell'anno 1983.

Sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nell'anno 1983 i sostituti d'imposta devono procedere all'applicazione delle maggiori detrazioni previste dal primo comma non oltre il mese di marzo dello stesso anno eseguendo altresì entro lo stesso termine eventuali conguagli relativi al periodo decorso dal 1° gennaio 1983.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 l'ulteriore detrazione di imposta di lire 130.000 di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, è elevata a lire 180.000 e l'importo di lire 3.500.000, previsto dallo stesso articolo, è elevato a lire 4.500.000.

ARTICOLO 5.

Il termine del 31 dicembre 1982 previsto dall'articolo unico della legge 30 dicembre 1980, n. 893, è prorogato al 31 dicembre 1984. È fatta comunque salva la facoltà del Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli Uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

In deroga al disposto di cui all'articolo 8, primo comma, n. 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni e integrazioni, il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, maturati nell'anno 1982, ancorché non corrisposti, può essere effettuato nel termine di due mesi dalla chiusura del periodo di imposta dei soggetti eroganti. La disposizione ha effetto esclusivamente per i sostituti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare.

ARTICOLO 6.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Articolo 10 - Il numero 26) è soppresso.

Articolo 13 - L'ultimo comma è soppresso.

Articolo 19 - Nel secondo comma le lettere *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

« *c*) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, non compresi nell'allegata tabella *B* e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 concernenti i beni stessi, non è ammessa in detrazione fino al 31 dicembre 1985. L'esclusione non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli, navi e imbarcazioni è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di detti veicoli e natanti; ».

Articolo 31 - È soppresso.

Articolo 34 - Nel quarto comma è aggiunto il seguente periodo:

« L'opzione è esclusa per i soggetti che esercitano l'attività di allevamento della specie bovina, compreso il genere bufalo ».

Articolo 35 - Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa, arte o professione, se ritengono di realizzare un volume di affari che comporti l'applicazione degli articoli 32, 33 e 34, terzo comma, devono indicarlo nella dichiarazione da presentare a norma del primo comma e devono osservare la disciplina rispettivamente stabilita ».

Articolo 36 - Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« In tutti i casi nei quali l'imposta è applicata separatamente per una determinata attività la detrazione di cui all'articolo 19, se applicata forfettariamente, è ammessa per l'imposta relativa ai beni e ai servizi utilizzati promiscuamente, nei limiti della parte imputabile all'esercizio dell'attività stessa; i passaggi di servizi all'attività soggetta a detrazione forfettaria costituiscono prestazioni di servizio ai sensi dell'articolo 3 e si considerano effettuati, in base al loro valore normale. nel momento in cui sono resi. Per i

passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli articoli 21 e seguenti, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli articoli 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all'attività di commercio al minuto di cui al terzo comma dell'articolo 24 e per quelli da questa ad altra attività, l'imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. Le annotazioni devono essere eseguite, distintamente in base all'aliquota applicabile per le relative cessioni, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25, ovvero in apposito registro tenuto a norma dell'articolo 39. La dichiarazione annuale deve essere presentata su un unico modello per tutte le attività secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al primo comma dell'articolo 28 e i versamenti di cui agli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti per l'ammontare complessivo dovuto, al netto delle eccedenze detraibili ».

Articolo 38 - Il primo comma è sostituito dal seguente:

« I versamenti previsti dagli articoli 27, 30 e 33 devono essere eseguiti al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ovvero ad una delle casse rurali e artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni. La delega deve essere in ogni caso rilasciata presso una dipendenza dell'azienda delegata sita nella circoscrizione territoriale dell'ufficio competente ».

Per l'anno 1983, in deroga alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la detrazione forfettaria è determinata nella misura del 13 per cento per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina nonché per le cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato, non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, Kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati, e l'imposta si applica con l'aliquota del quindici per cento.

ARTICOLO 7.

Sono elevate a lire 50.000 ciascuna le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, nonché quelle di trascrizione previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

All'articolo 2 della tariffa, allegato *A*, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, come modifi-

cato dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 20.000 » sono sostituite con le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire 50.000 ».

Le aliquote stabilite dal primo e secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al 3 per cento e all'1 per cento.

Le disposizioni dei commi primo e secondo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

ARTICOLO 8.

Le aliquote dell'imposta sulle assicurazioni private e sui contratti di rendita vitalizia stabilite dalla tariffa allegato *A* annessa alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del 50 per cento.

Il diritto fisso di cui al secondo comma dell'articolo 10 della predetta legge n. 1216 è stabilito in lire 1.000.

ARTICOLO 9.

Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella *A*, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate.

Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata inferiore.

Restano ferme le agevolazioni riguardanti i contratti a contanti aventi per oggetto esclusivamente titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

L'importo minimo delle tasse speciali sui contratti di borsa è stabilito in lire cento.

ARTICOLO 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1983, la sovrattassa annua dovuta per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore *diesel*, di cui all'articolo 8

del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, è aumentata a lire ventisettemila per ogni CV fiscale di potenza del motore.

L'aumento previsto dal precedente comma non si applica alle autovetture ed agli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza fiscale fino a 15 CV, per i quali la sovrattassa minima annua è stabilita in lire trecentomila.

Coloro che hanno già versato il tributo per periodi fissi dell'anno 1983, debbono corrispondere l'integrazione relativa a tali periodi nei termini e con le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto saranno altresì stabiliti i termini e le modalità per la regolarizzazione delle posizioni di coloro che hanno corrisposto la tassa di circolazione per periodi fissi del 1983 anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, e di coloro che alla data del 31 dicembre 1982 non hanno versato in tutto o in parte, la maggiorazione dell'80 per cento prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

ARTICOLO 11.

Salvo quanto previsto dal quarto comma, le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse previste dai numeri 115 e 125 della tariffa medesima nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario.

L'aumento previsto dal primo comma si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento, stabilito nel citato decreto n. 641, e successsive modificazioni e integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1982. L'aumento può essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Dal 1° gennaio 1983 le tasse sulle concessioni governative, di rilascio e annuali, relative alle patenti di guida di cui ai sottonumeri 1), 2), 3), 4) e 5) lettera *a*) del n. 115 della tariffa annessa al citato decreto n. 641, e successive modificazioni e integrazioni, sono rispettivamente elevate a lire 15.000, 12.000, 11.000, 11.000 e 12.000; le tasse sulle concessioni governative di cui al sottonumero 5) lettera *b*) sono elevate a lire 23.000 per tassa di rilascio e a lire 12.000

per tassa annuale. La differenza di tassa annuale potrà essere corrisposta anche con le normali marche di concessioni governative da annullarsi a cura del contribuente.

ARTICOLO 12.

Per gli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, per i quali sia già scaduto al 1° gennaio 1983 o venga a scadere entro il 31 dicembre 1983 un quinquennio dalla data dell'acquisto o di compimento del precedente decennio è dovuta l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

L'imposta è commisurata all'incremento di valore verificatosi nel periodo compreso tra la data di acquisto o di compimento del precedente decennio ed il 1° gennaio 1983 o la successiva data di compimento del quinquennio nel corso dell'anno 1983. Per la determinazione della differenza imponibile si applicano i criteri di cui all'articolo 6 del predetto decreto n. 643, assumendo quale valore finale quello venale del bene al 1° gennaio 1983 od alla successiva data di compimento del quinquennio e quale valore iniziale quello alla data dell'acquisto o della precedente tassazione determinato ai sensi dello stesso articolo. Qualora per il precedente decennio non sia stata applicata l'imposta di cui all'articolo 3 dello stesso decreto n. 643, e successive modificazioni, si assume come valore iniziale quello venale alla data di compimento del decennio medesimo.

La dichiarazione relativa all'applicazione dell'imposta dovuta ai sensi dei precedenti commi deve essere presentata entro i novanta giorni successivi al compimento del quinquennio, ovvero entro il 31 marzo 1983 per gli immobili per i quali il quinquennio sia già scaduto il 1° gennaio 1983.

L'imposta di cui ai commi precedenti è corrisposta a titolo di acconto di quella successivamente dovuta ai sensi degli articoli 2 e 3 del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, e non costituisce precedente tassazione.

Per quanto non previsto dai commi precedenti si applicano le disposizioni del predetto decreto n. 643, e successive modificazioni, relative all'imposta per decorso del decennio.

ARTICOLO 13.

È istituita una imposta erariale di consumo sui prodotti elencati nella tabella annessa al presente decreto nella misura del 16 per cento del valore calcolato, per quelli di produzione nazionale, sul prezzo di vendita addebitato dal produttore in fattura, e, per quelli di provenienza estera, sullo stesso valore imponibile sul quale si applica l'imposta sul valore aggiunto all'importazione.

I produttori nazionali devono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione una dichiarazione attestante i quantitativi dei prodotti assoggettati alla imposta di cui al precedente comma,

venduti mensilmente. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce. Entro lo stesso termine l'imposta deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale e copia della relativa quietanza deve essere allegata alla predetta dichiarazione.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono, anche sulla base di accertamenti, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta.

Per la merce di provenienza estera l'imposta è dovuta dall'importatore all'atto dell'importazione ed è accertata e riscossa dalle dogane.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi di produzione e di deposito sia negli esercizi di vendita.

L'imposta non è dovuta sui prodotti esportati.

ARTICOLO 14.

L'azione per il recupero dell'imposta istituita ai sensi del precedente articolo 13 si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.

La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale ed il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto sono divenuti definitivi.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di produzione ed è preferito ad ogni altro credito.

Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento.

ARTICOLO 15.

Chiunque sottrae i prodotti all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal precedente articolo 13 è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta.

Se l'imposta evasa supera lire 10 milioni, si applica, oltre alla multa, la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione di cui al secondo comma del precedente articolo 13 si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire 500 mila a lire 5 milioni.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni degli articoli 13 e 16 del presente decreto è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici uffi-

ciali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione muniti di speciale tessera di riconoscimento.

Per i prodotti importati si applicano le norme sanzionatorie stabilite per i diritti di confine.

ARTICOLO 16.

L'imposta istituita con il precedente articolo 13 si applica anche ai prodotti indicati nella tabella annessa al presente decreto già venduti dal produttore o già importati e che si trovano giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso i depositi o presso gli esercizi di vendita.

I detentori devono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, una dichiarazione attestante i quantitativi dei prodotti giacenti con l'indicazione del relativo valore risultante dalla fattura di acquisto o dalla bolletta doganale. Entro la stessa data deve essere versata la relativa imposta alla competente sezione di tesoreria provinciale.

In caso di inosservanza si rendono applicabili le sanzioni previste dal precedente articolo 15.

ARTICOLO 17.

A decorrere dal 1° gennaio 1983 tutti i veicoli e gli autoscafi sono soggetti alle tasse stabilite dalle tariffe annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, e successive modificazioni, per effetto della loro iscrizione nei registri di immatricolazione.

Al pagamento delle tasse suddette sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento risultano essere intestatari di veicoli iscritti nei registri di immatricolazione. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.

Alle tasse di cui al primo comma sono pure soggetti i velocipedi a motore, i motocicli fino a 125 cc., gli autoscafi non iscritti ai registri ed i motori fuori bordo applicati agli autoscafi. Al pagamento sono tenuti i rispettivi proprietari.

Per i veicoli indicati nel precedente comma, l'obbligo del pagamento sussiste solo per i periodi d'imposta nei quali vengono utilizzati.

Per quanto concerne la circolazione di prova, la tassa dovuta deve essere corrisposta dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Sulle tasse di cui al primo comma è dovuta l'addizionale prevista dall'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

ARTICOLO 18.

Le tasse di cui al precedente articolo debbono essere corrisposte nei termini, con le modalità e per i periodi fissi d'imposta previsti dalle disposizioni in materia di tassa di circolazione e si applicano con i criteri stabiliti per quest'ultimo tributo dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

A ciascun periodo fisso corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.

Gli uffici che curano la tenuta dei registri contemplati al secondo comma del precedente articolo 17 sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per la individuazione del proprietario del veicolo, nonché le relative variazioni.

Ove il Ministro delle finanze si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere inviate al competente ufficio dell'Automobile Club d'Italia.

ARTICOLO 19.

La perdita del possesso del veicolo o dell'autoscafo per fatto di terzo o la indisponibilità dei medesimi per provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione annotate nei registri indicati al secondo comma del precedente articolo 17 fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo per i periodi di imposta successivi a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

L'obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal periodo fisso in corso alla data della cancellazione dell'annotazione.

Nel caso in cui sia venuto meno il possesso del disco contrassegno attestante l'avvenuto pagamento della tassa, il relativo duplicato deve essere richiesto all'ufficio o ente cui è demandata la riscossione del tributo, previo pagamento di un diritto fisso di lire tremila spettante al predetto ufficio o ente in luogo del diritto fisso previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni.

ARTICOLO 20.

Per la repressione delle violazioni alle norme sulle tasse di cui al precedente articolo 17 si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 27.

Per la mancata richiesta di cancellazione dell'annotazione della perdita di possesso entro quindici giorni dal riacquisto del possesso stesso, si applica una sovrattassa pari a tre volte l'importo della tassa annuale dovuta.

ARTICOLO 21.

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse di cui al precedente articolo 17 e delle penalità si prescrive con il decorso di cinque anni dal termine utile per l'assolvimento del tributo.

Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso del tributo indebitamente corrisposto.

ARTICOLO 22.

Le disposizioni previste dagli articoli dal 17 al 24 si applicano anche alla tassa regionale di circolazione. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ARTICOLO 23.

Per i veicoli e gli autoscafi per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto è stata corrisposta la tassa di circolazione per periodi fissi relativi all'anno 1983, le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano a decorrere dalla scadenza di tali periodi fissi.

ARTICOLO 24.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, verranno determinate le modalità e le procedure semplificate nonché stabiliti i termini per consentire, senza penalità, agli intestatari di veicoli ed autoscafi iscritti in pubblici registri di richiedere la cancellazione dagli stessi registri o il loro aggiornamento.

Colui che, essendovi tenuto, non provvede, nei termini stabiliti nel decreto di cui al comma precedente, a richiedere le formalità suindicate è punito con la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 1.000.000, oltre al pagamento della tassa fino alla scadenza del periodo fisso nel quale viene effettuata la formalità.

ARTICOLO 25.

All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 4, valutato per l'anno 1983 in lire 1.650 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al Capitolo numero 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 26.

Le disposizioni di cui agli articoli dal 3 al 24 del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1983.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1982.

PERTINI

FANFANI – FORTE – GORIA – BODRATO.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA.

TABELLA.

1) Altoparlanti montati (V.D. 85.14 B II a); amplificatori elettrici di bassa frequenza (V.D. 85.14 B IV).

2) Apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione (V.D. 85.15 A III b 2 bb e V.D. 85.15 A III b 2 cc); apparecchi per la presa delle immagini per la televisione (V.D. 85.15 A IV).

3) Obiettivi per la fotografia, la cinematografia, la proiezione, l'ingrandimento o la riduzione, montati (V.D. 90.02 A I).

4) Binocoli e cannocchiali, con o senza prismi (V.D. 90.05 A-B).

5) Apparecchi fotografici (V.D. 90.07 A II).

6) Apparecchi cinematografici da presa (V.D. 90.08 A I-II) e da proiezione (V.D. 90.08 B I-II).

7) Apparecchi da proiezione per diapositive (V.D. 90.09 A II).

8) Apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono e/o delle immagini (V.D. 92.11).

9) Supporti preparati per la registrazione o registrati, per gli apparecchi della voce doganale 92.11 (V.D. 92.12 A I; V.D. 92.12 B II a 2; V.D. 92.12 B II b 2).

10) Lettori di suono per dischi (V.D. 92.13 A I).

11) Giochi, comunque classificati, per la produzione e/o la visualizzazione di immagini elaborate in forma digitale e relativi supporti di programma o di processo.